



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82;

VISTO in particolare l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d’indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell’offerta formativa”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

CONSIDERATO altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005;

VISTO il decreto ministeriale del 14.05.2018 (prot. n. 384), con cui l'Istituto Marangoni di Milano – sede decentrata di Firenze, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 212 del 2005, a rilasciare i titoli accademici relativi ai corsi di diploma accademico di primo livello indicati nel predetto decreto;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le “indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”;

VISTO il d.m. 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la nota prot. DGFIS n. 2482 del 23.02.2021, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 5038, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 274 del 17.12.2020 in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituto Marangoni di Milano, sede decentrata di Firenze;

VISTA la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 25957 del 28 dicembre 2023, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e Master delle Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle Istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005 in due diverse scansioni temporali previste rispettivamente per le richieste di approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di I e II livello e di nuovi master dal 28/12/2023 fino al termine perentorio del 29/01/2024 (ore 16:00), mentre per le modifiche di corsi di diploma accademico di I e II livello e master dal 30/01/2024 al 1/03/2024 (ore 16:00), nonché la proroga dei termini intervenuta con nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024;

VISTO il d.m. del 20.10.2022 (prot. n. 1212) con il quale è stata approvata la proposta di accreditamento del master in “*Fashion & Luxury Brand Management*”, per l'a.a. 2022/2023;

VISTO il d.m. del 4.12.2023 (prot. n. 1569), con il quale è stata approvata la proposta di accreditamento del master in “*Olfactory experience management for design environment*”, per l'a.a. 2023/2024;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento de quo attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto Marangoni di Milano – sede decentrata di Firenze ha richiesto la modifica dei corsi di master di I livello in “*Fashion & Luxury Brand Management for Hospitality*” e “*Olfactory Experience Management for Luxury Industry*” per l'anno accademico 2024/2025,



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

operando una rimodulazione anche delle denominazioni dei master, già autorizzati con i citati decreti ministeriali;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, inerenti rispettivamente alle sedute del 15 e del 19 gennaio 2024 dell'Istituto Marangoni di Milano – sede decentrata di Firenze, con le quali è stata approvata la proposta di modifica dei summenzionati corsi di master di I livello;

VISTA la nota del 20 febbraio 2024 concernente la dichiarazione del Direttore dell'Istituto Marangoni di Milano – sede decentrata di Firenze, circa l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello stato;

VISTE le delibere prot. nn. 1482/2024/OFF e 1483/2024/OFF, rese nell'adunanza del 17.09.2024, con le quali il CNAM ha ritenuto di richiedere un supplemento istruttorio;

VISTO il riscontro presentato dall'Istituzione tramite il caricamento di quanto richiesto nell'apposita piattaforma telematica:

VISTE le delibere 1773/2024/OFF e 1774/2024/OFF, inerenti all'adunanza del 30.10.2024, con le quali il CNAM ha reso parere favorevole in merito al requisito della “conformità all'ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica dei suddetti corsi di master di I livello;

VISTA la nota assunta al prot. DGSINFS n. 24248 del 5.12.2024, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 3.12.2024, delibera prot. n. 276, in merito al requisito “dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare” richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica dei suddetti corsi di master;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 467 del 24 marzo 2022, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituto Marangoni;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30 dicembre 2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla modifica dei corsi di master di I livello di cui all'istanza citata;

RITENUTO pertanto di autorizzare, per l'anno accademico 2024/2025, l'Istituto Marangoni di Milano – sede decentrata di Firenze – a modificare i corsi di master di I livello in “*Fashion & Luxury Brand Management*” e “*Olfactory experience management for design environment*”, già autorizzati rispettivamente per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024, rispettivamente, con i citati d.m. del 20.10.2022 (prot. n. 1212) e del 4.12.2023 (prot. n. 1569), e di autorizzare altresì la modifica della denominazione in “*Fashion & Luxury Brand Management for Hospitality*” e “*Olfactory Experience Management for Luxury Industry*”

DECRETA

Art. 1

1. L'Istituto Marangoni di Milano – sede decentrata di Firenze - è autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, a modificare per l'a.a. 2024/2025, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i corsi di master di I livello in “*Fashion & Luxury Brand Management*” e “*Olfactory experience management for design environment*”, già autorizzati rispettivamente per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024, con



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

i citati d.m. del 20.10.2022 (prot. n. 1212) e del 4.12.2023 (prot. n. 1569) e a modificare la denominazione in “*Fashion & Luxury Brand Management for Hospitality*” e “*Olfactory Experience Management for Luxury Industry*”.

2. L'ordinamento didattico dei corsi, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituto Marangoni relativamente alla tabella annessa, è modificato relativamente ai piani di studio dei corsi di master di I livello di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima, in conformità a quanto previsto dall'art.10, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, come novellato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11 d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituto Marangoni di Firenze è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini